





Circolare dell'Agenzia delle entrate sulle comunicazioni per evitare i meccanismi elusivi

Dac 6, le sanzioni sono scontate

Ridotte al 50% per chi è in adempimento collaborativo

DI ROSA BIANCOLLI E FRANCESCO SPURIO

idotte al 50% le sanzioni per omessa comunicazione DAC6 (meccanismi elusivi) per i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo, attualmente 77 società con una previsione di superare le 100 entro la fine dell'anno. L'Agenzia delle entrate con la circolare 12/e pubblicata ieri 13 maggio 2022 riconosce un altro importante vantaggio alle società che in questi anni hanno intrapreso nel percorso che li ha portati ad accedere alla cosidetta cooperative compliance. La circolare segue la precedente 2/e del 10 febbraio 2021 con cui erano stati forniti i primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione. Quella di ieri invece fornisce risposte a quesiti che erano stati formula-ti nell'ambito della consultazione pubblica conclusa il 15 gennaio 2021. La circolare segue la precedente 2/e del 10 febbraio 2021, con cui erano stati forniti i primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione, ma erano stati tralasciati alcuni specifici quesiti, formu-

lati nell'ambito della consultazione pubblica conclusa il 15 gennaio 2021. Tra le varie tematiche, il paragrafo 6, dedica-to alle sanzioni del regime DAC 6, analizza l'impatto dell'adempimento collaborativo al quesito 6.1. Così, per beneficiare della riduzione delle sanzioni, in caso di omessa comunicazione, le società dovranno aver precedentemente mappato il rischio nella mappa dei rischi comunicata all'ufficio adempimento collaborativo in data antecedente alla violazione. La mappa dovrà indicare i presidi per limita-re il connesso rischio o le specifiche procedure adottate. Potranno beneficiare della riduzione delle sanzioni solo le violazioni commesse dal periodo di imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è stata trasmessa all'agenzia delle entrate. Le eventuali violazioni che impattano in periodi di imposta non inclusi nel regime resteranno escluse dalla riduzione a metà delle sanzioni amministrative. anche se il relativo rischio fiscale risulti regolarmente inserito nella citata mappa, comunicata in data antecedente alla vio-lazione. Il paragrafo 4 della circolare, dedicato alla riduzione d'imposta e al criterio del vantaggio fiscale principale, stante la complessità dei temi affron-



Le eventuali violazioni che impattano in periodi di imposta non inclusi nel regime resteranno escluse dalla riduzione

tati, contiene altri rilevanti chiarimenti. Tra questi, il quesito 4.3 riconosce piena rilevanza alle ritenute applicate "in uscita" in Italia, anche laddove il meccanismo transfrontaliero coinvolga un Paese Extra UE. In merito, la circolare ricorda che le imposte pagate all'estero sono rilevanti, per il calcolo del vantaggio fiscale come principale, nel caso di un meccanismoche determini un pagamento deducibile in Italia e un corrispondente componente positivo di reddito assoggettato a tas sazione in un altro Stato UE. Pertanto, sulla base di tale presupposto generale, anche quando l'operazione coinvolga uno Stato terzo, le ritenute vanno valorizzate nella verifica del vantaggio fiscale, purché siano pagate a titolo definitivo e «ancorché il beneficiario sia residente o localizzato in uno Stato non MDR», in definitiva non collaborativo. Ciò in quanto le ritenute alla fonte sono da considerare un valido strumento a tutela delle basi imponibili degli Stati UE, anche se non va dimenticato che l'applicazione di tassazione nel luogo di creazione del reddito non esclude o limita l'applicazione di altre disposizioni anti-abuso. La circolare 12/e chiarisce che la cd normativa ATAD (recepita in Italia con il dlgs 142/2018) sui disallineamenti da ibridi esclude la rilevanza di eventuali ritenute fiscali in uscita quale forma alternativa di inclusione, ai fini

della sterilizzazione degli effetti dei disallineamenti. Il quesito 4.5, invece, chiude le porte all'applicabilità delle linee gui-da emanate da altre giurisdizio-ni europee in tema di vantaggio fiscale principale. Quello dei chiarimenti ad hoc è un tema che già in sede di pubblicazione delle regole tecniche sulla DAC 6, ad opera del decreto ministeriale del 17 novembre 2020, aveva lasciato scontenti contri-buenti e operatori, stante la novità e l'ampia portata delle disposizioni su riduzione d'imposta e vantaggio principale. Taluni Stati, come la Germania, hanno rilasciato specifiche direttive, tra cui ancĥe una white list di ipotesi che a prescindere non integrano il vantaggio fisca-le principale. L'agenzia delle entrate ha escluso che tali indicazioni possano essere utilizzate, se nel meccanismo da valutare sia coinvolto un contribuente collegato con l'Italia. Infatti, la circolare ribadisce l'obbligo di valutare la comunicazione DAC 6 solo alla luce delle disposizioni rilevanti nazionali.






Perché non scegliere dei gestionali per lo studio pensati da colleghi con la mia stessa esperienza?



Contabilità, fiscale e bilancio in un'unica piattaforma **NTEGRATO GB**







La soluzione intuitiva per gestire contabilità e dichiarativi in azienda

GESTIONE SOCIETÀ GB

